



CITTA' DI CASTEL MAGGIORE

Provincia di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 35 del 30/06/2021

OGGETTO: RICONOSCIMENTO RIDUZIONI TARI NON TARIFFARIE - SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' INDUSTRIALI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI DEL TERRITORIO

L'anno **duemilaventuno**, addì **trenta** del mese di **giugno** alle ore **18:04**, in video conferenza tramite collegamento con Google-Meet, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza di **Daniela Volta** il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
1	GOTTARDI BELINDA	C		12	MONESI MARCO	C
2	TARTARINI FABIO		X	13	VOLTA DANIELA	C
3	PARESCHI ANDREA	C		14	CAVALLARI ANDREA	C
4	MAGLI BARBARA	C		15	NAPOLI LUCA	C
5	BONVICINI STEFANIA	C		16	GRANDINI VILLIAM	C
6	FERRONI GRETA	C		17	LUONGO CLOTILDE	C
7	VALLESE GAIA	C				
8	RANOCCHIA CARLO	C				
9	GIROTTI MICHELE	C				
10	GRASSI GIOVANNI	C				
11	LEPORATI GIOVANNI	C				

PRESENTI: 16

ASSENTI: 1

Sono presenti gli Assessori: **DE PAOLI LUCA, GURGONE PAOLO, GIANNERINI BARBARA, CAVALIERI MATTEO, BOCCIA RAIMONDO.**

Partecipa il **Segretario Generale Monica Tardella.**

Il Presidente Del Consiglio Comunale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO:

RICONOSCIMENTO RIDUZIONI TARI NON TARIFFARIE - SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' INDUSTRIALI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI DEL TERRITORIO

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Dato atto che:

- nel territorio in cui opera il Comune di Castel Maggiore è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

- il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 34/2021 approvata nella medesima seduta consigliere ha approvato per l'anno 2021 le tariffe della tassa sui rifiuti sulla base del PEF 2021 elaborato sulla base del nuovo metodo di calcolo denominato MTR;

Considerato il perdurare della crisi sanitaria ed economica in conseguenza al Covid19, l'amministrazione ritiene doveroso procedere anche quest' anno al riconoscimento di una riduzione o all' esenzione della tariffa variabile legata alle attività non domestiche;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 40 del 29/07/2020 in cui si riteneva applicare alle categorie UND 20 e 21 la riduzione del 25% purchè fornissero successiva dichiarazione che comprovasse la chiusura dell'attività. In considerazione del fatto che tutte le attività hanno subito riflessi negativi per il permanere dell'emergenza sanitaria, si intende riconoscere a tutte le cat. 20 e 21 le riduzioni applicate per l' anno 2020 anche in assenza della sopra richiamata dichiarazione;

Visti i decreti e le ordinanze regionali emanate in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria, che hanno disposto la chiusura di numerose attività per periodi di tempo variabili in relazione alla tipologia dell'attività stessa, e ritenuto quindi di applicare la previsione regolamentare prevedendo delle riduzioni della tassa in proporzione ai periodi di chiusura delle varie attività, così come classificate nelle categorie previste dal D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999;

Dato atto che:

- a) il comma 660 della legge n. 147 del 2013 prevede espressamente:
 - che il Comune possa deliberare "*ulteriori riduzioni ed esenzioni*" rispetto a quelle già previste dalla normativa (ed elencate nel comma 659);
 - che dette riduzioni/esenzioni debbano essere deliberate con regolamento di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997;

Considerato che l' amministrazione intende:

- dare sostegno e promuovere il rilancio alle attività produttive del proprio territorio fortemente indebolite dall'emergenza sanitaria ampliando le riduzioni introdotte nell' anno 2020;

La suddetta riduzione è così articolata:

*a) **nessuna riduzione della TARI** per le attività di seguito specificate nell'ambito delle singole categorie ministeriali di seguito elencate:*

- 1 - Associazioni, Circoli e Istituzioni: Politiche – Sindacali – Religiose, Ass.Tecn.-Economiche, Enti di assistenza, Enti pubblici non economici, Istituti religiosi;
- 3 - Stazioni, Autorimesse, Magazzini e depositi non al servizio di attività industriali o commerciali e senza alcuna vendita diretta;
- 9 - Case di Cura e Riposo, Convitti, Collegi, Caserme, Carceri ed ogni altro tipo di convivenza;
- 10 - Ospedali e ambulatori, Ambulatori, Poliambulatori, Laboratori Analisi Cliniche, Studi Medici, Studi Veterinari;
- 11 – Uffici, agenzie (commerciali, finanziarie), Assicurazioni, Ricevitorie totip;
- 12 – Banche, Istituti di Credito e Studi Professionali;
- 14 - Esercizi commerciali di generi non alimentari: edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie;
- 25 – Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari;
- 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste;
- 27 – Ortofrutta, Pescherie, pizza al taglio (da asporto);
- 28 - Ipermercati di generi misti;
- 30 - Sale giochi;

*b) **riduzione del 25% della TARI** a favore di ciascuna delle attività di seguito specificate nell'ambito delle singole categorie:*

- 3-Magazzini e depositi al servizio di attività industriali, commerciali o attività artigianali di produzione di beni specifici;
- 11 - Agenzie ippiche;
- 20 – Attività industriali con capannoni di produzione;
- 21 - Attività artigianali di produzione di beni specifici;

27 - Fiori e piante;

*c) **riduzione del 40% della TARI a favore di ciascuna delle attività di seguito specificate nell'ambito delle singole categorie:***

3 - Autoservizi, autotrasporti e laboratori artistici;

4 - Campeggi, distributori carburante;

17- Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiera, barbiere, estetista;

18 - Falegnami, idraulico, fabbro, elettricista;

19 - Carrozzerie, officine, elettrauto;

29 – Banchi di mercato generi alimentari;

*d) **riduzione del 50% della TARI a favore di ciascuna delle attività di seguito specificate nell'ambito delle singole categorie:***

6 - Esposizioni, autosaloni;

11 – Agenzie di viaggi;

13- Esercizi commerciali di generi non alimentari (ad eccezione di edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie);

15-Esercizi commerciali di generi non alimentari: filatelia, tende e tessuti, ecc...;

16 – Banchi di mercato generi non alimentari (beni durevoli);

27 – Rosticcerie;

*e) **riduzione del 100% della TARI a favore di ciascuna delle attività di seguito specificate nell'ambito delle singole categorie:***

1 – Associazioni, Circoli e Istituzioni: Culturali - Sportive, Biblioteche, Musei, Centri diurni, Scuole anche quelle paritarie;

2 - Cinematografi e teatri;

4 - Impianti sportivi;

7 - Alberghi con ristorante;

8 - Alberghi (senza ristorante), Pensioni, Locande, Affittacamere, (e ogni altra attività ricettiva tenuta ad applicare l'imposta di soggiorno);

22 - Ristoranti (anche inseriti in strutture alberghiere), Trattorie, Pizzerie, Osterie, Pub;

23 - Mense, birrerie, hamburgerie;

24 - Bar, Caffè, Pasticcerie, Gelaterie;

30 - Discoteche, Night club;

31 - Bed and Breakfast;

Le riduzioni di cui alle lettere b), c), d), e), trovano automatica applicazione sulla base delle risultanze della banca dati tributaria. Pertanto, ai fini del riconoscimento della riduzione in oggetto, il Comune consulta d'ufficio la banca dati TARI e su tali basi viene quantificata la tassa risultante dovuta per l'annualità 2021;

Preso atto:

- che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi trovano adeguata copertura nel bilancio di previsione dell'ente;
- che, in particolare, l'agevolazione tariffaria ex art. 660 della legge n. 147 del 2013 per quelle categorie di utenze non domestiche penalizzate dalla situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19, sarà finanziata da:
 - o Fondo Funzioni Fondamentali vincolato in bilancio;
 - o Avanzo risultante dal conto consuntivo 2020;
- di quanto previsto dall'art.13 commi 15 e 15 ter del D.L. 201/11 e ss.mm.ii. secondo cui a decorrere dall'anno d'imposta 2021 le delibere ed i regolamenti TARI acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione effettuata mediante inserimento sull'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

Considerato infine che:

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- sulla base del combinato disposto delle suddette previsioni (art.13 commi 15 e 15ter D.L.201/11 e art.53 comma 16 L. 388/2000) la presente deliberazione e le riduzioni in essa individuate sono applicabili per l' annualità 2021 fin dal 01/01/2021;

Inteso perseguire la semplificazione degli adempimenti tributari ed agevolando i propri contribuenti, nonché cercando di adempiere alle indicazioni di Arera volte ad implementare l' utilizzo della mail/pec per l' invio del documento di riscossione si dispone

che gli uffici procedano ad inviare il documento di riscossione tramite mail, PEC, linkmate sostituendo il cartaceo ai seguenti soggetti, sulla base degli indirizzi di posta elettronica forniti e presenti attualmente in banca dati:

- a. aziende/società/ditte;
- b. iscritti a LinkMate (utenze domestiche e non domestiche);
- c. utenze domestiche che ne abbiano fatto specifica richiesta;

Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 al fine di consentire gli adempimenti conseguenti;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla 1^a Commissione Consiliare nella seduta del 22/06/2021, che ha espresso il seguente parere: favorevole con voti n. 11 (Partito Democratico, Bene in Comune). Il Gruppo Lega Salvini-Premier si riserva di esprimere il parere in Consiglio Comunale. Il Gruppo Movimento 5 Stelle assente;

Visti:

- l'art.1 commi 641 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii., tra cui il D.L.16/14 del 06/03/14 e la relativa legge di conversione con modifiche (legge 68/14);
- il DPR 158/99 così come modificato, da ultimo, dall'art.58-quinquies del D.L.124/19 convertito con modificazioni dalla L.157/19;
- gli articoli 52 del D. Lgs. 446/97 e art.7 del D. Lgs. 267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;
- l'art. 1 commi 738 e 780 della L.160/19;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi finanziari, e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

Con voti favorevoli n. 15, contrari n. 0, astenuti n. 01 (Villiam Grandini), espressi nelle forme di legge su n. 16 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) di riconoscere le riduzioni riportate in premessa e sintetizzate nella tabella allegata parte integrante del presente atto, dando atto che le minori entrate conseguenti alle riduzioni previste trovano copertura con il Fondo Funzioni Fondamentali vincolato in bilancio e l'applicazione dell'avanzo scaturito dal rendiconto di gestione anno 2020;
- 2) di non recuperare nell' anno 2021 l' importo della riduzione del 25% (applicata in via anticipata), nel caso di mancata presentazione della documentazione;
- 3) di inviare il documento di riscossione tramite mail, PEC, linkmate sostituendo il cartaceo ai seguenti soggetti, sulla base degli indirizzi forniti e presenti attualmente in banca dati:
 - a. aziende/società/ditte;
 - b. iscritti a LinkMate (utenze domestiche e non domestiche);
 - c. utenze domestiche che ne abbiano fatto specifica richiesta;
- 4) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 5) di provvedere all' invio della presente deliberazione all'Ente di Governo d'ambito ovvero Atersir;
- 6) il presente atto su proposta della Presidente, con voti favorevoli n. 15, contrari n. 0, astenuti n. 01 (Villiam Grandini), espressi nelle forme di legge su n. 16 Consiglieri presenti e votanti, viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



CITTA' DI CASTEL MAGGIORE

Provincia di Bologna

SERVIZI FINANZIARI

TRIBUTI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 del 30/06/2021

OGGETTO:

RICONOSCIMENTO RIDUZIONI TARI NON TARIFFARIE - SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' INDUSTRIALI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI DEL TERRITORIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267. In quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Favorevole

Contrario

Lì, 15/06/2021

FIRMATO

IL RESPONSABILE

SCIPPA ISABELLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



CITTA' DI CASTEL MAGGIORE

Provincia di Bologna

SERVIZI FINANZIARI

TRIBUTI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 del 30/06/2021

OGGETTO:

RICONOSCIMENTO RIDUZIONI TARI NON TARIFFARIE - SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' INDUSTRIALI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI DEL TERRITORIO

Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

] Favorevole

[] Contrario

Lì, 15/06/2021

FIRMATO
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
SCIPPA ISABELLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



CITTA' DI CASTEL MAGGIORE

Provincia di Bologna

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 35 del 30/06/2021

OGGETTO:

**RICONOSCIMENTO RIDUZIONI TARI NON TARIFFARIE - SOSTEGNO ALLE
ATTIVITA' INDUSTRIALI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI DEL TERRITORIO**

Letto, approvato e sottoscritto

FIRMATO

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE**

VOLTA DANIELA

FIRMATO

IL SEGRETARIO GENERALE

TARDELLA MONICA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

RIDUZIONI ANNO 2021

COV25 25%	COV40 40%	COV50 50%	COV100 100%
			1 – Associazioni, Circoli e Istituzioni: Culturali - Sportive, Biblioteche, Musei, Centri diurni, Scuole anche quelle paritarie;
			2 - Cinematografi e teatri
3-Magazzini e depositi al servizio di attività industriali, commerciali o attività artigianali di produzione di beni specifici	3 - Autoservizi, Autotrasporti e laboratori artistici		
	4 - Campeggi, Distributori carburante		4 - Impianti sportivi
		6 - Esposizioni, Autosaloni	
			7 - Alberghi con ristorante
			8 - Alberghi (senza ristorante), Pensioni, Locande, Affittacamere, (e ogni altra attività ricettiva tenuta ad applicare l'imposta di soggiorno)
11 - Agenzie ippiche		11 – Agenzie di viaggi	
		13- Esercizi commerciali di generi non alimentari (ad eccezione di edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie)	
		15-Esercizi commerciali di generi non alimentari: filatelia, tende e tessuti, ecc...	
		16 – Banchi di mercato generi non alimentari (beni durevoli)	
	17- Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiera, barbieri, estetista		
	18 - Falegnami, idraulico, fabbro, elettricista		
	19 - Carrozzerie, Officine, elettrauto		
20 – Attività industriali con capannoni di produzione			
21 - Attività artigianali di produzione di beni specifici			
			22 - Ristoranti (anche inseriti in strutture alberghiere), Trattorie, Pizzerie, Osterie, Pub
			23 - Mense, birrerie, hamburgerie
			24 - Bar, Caffè, Pasticcerie, Gelaterie
27 - Fiori e piante		27 – Rosticcerie	
	29 – Banchi di mercato generi alimentari		
			30 - Discoteche, Night club
			31 - Bed and Breakfast